

con il prodotto metano nel comune di Motteggiana loc. Sai-letto - via Nazionale n. 16 S.P. Cisa km 167 + 472 istanza presentata il 29 luglio 2008 prot. 01.2008.0007190. L'entità del contributo che verrà erogato con le modalità indicate nel bando, sarà pari ad € 200.000,00 ovvero il 50% dell'investimento ritenuto ammissibile.

Il dirigente della U.O. commercio interno,  
reti distributive e mercati:  
Paolo Mora

## D.G. Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile

(BUR20080140)

D.d.g. 7 agosto 2008 - n. 8935

(4.2.2)

**Approvazione circolare relativa all'applicazione della l.r. 26/1995 e al rapporto con l'art. 11 del d.lgs. 115/2008**

### IL DIRETTORE GENERALE

Premesso:

- che con d.g.r. 5018 del 26 giugno 2007, in esecuzione della l.r. 24/2006, sono state approvate le «Disposizioni inerenti all'efficienza energetica in edilizia», con inclusa la disciplina relativa ai limiti di fabbisogno energetico degli edifici e le modalità per certificarlo;

- che tali Disposizioni sono state modificate ed integrate con d.g.r. 5773 del 31 ottobre 2007;

- che l'art. 12 della l.r. 33/2007 ha integrato la l.r. 26/1995 prevedendo lo scomputo degli spessori relativi ai muri perimetrali e ai solai che costituiscono l'involucro esterno delle nuove costruzioni e delle ristrutturazioni nella determinazione della superficie lorda di pavimento, dei volumi e dei rapporti di copertura in presenza di riduzioni certificate superiori al 10% rispetto ai valori limite previsti dalla d.g.r. 5018/2007 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato:

- che diversi Comuni hanno inoltrato richieste di chiarimento in merito all'applicazione della l.r. 26/1995, come integrata dall'art. 12 sopra citato;

- che l'emanazione del d.lgs. 115/2008 ha fatto sorgere ulteriori dubbi rispetto all'applicazione della legge regionale;

- che la finalità di entrambe le disposizioni, coerentemente con le strategie in atto a livello regionale e nazionale per il contenimento dei consumi energetici e per la riduzione dei gas serra, è quella di favorire la realizzazione di interventi edilizi energeticamente efficienti, compensando parzialmente gli spessori e gli extra costi necessari per ridurre la trasmittanza termica degli involucri edilizi;

Dato atto che l'argomento è stato oggetto di approfondita valutazione fra i funzionari delle Direzioni Generali competenti e ritenuto di approvare la circolare allegata, tesa a fornire i chiarimenti richiesti;

Vista la l.r. 20/2008 nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

Di approvare l'allegata circolare, relativa all'applicazione della l.r. 26/1995, anche in rapporto al sopraggiunto d.lgs. 115/2008.

Il direttore generale:  
Raffaele Tiscar

### APPLICAZIONE ART. 2, COMMA 1-TER, DELLA L.R. 26/1995 RAPPORTO CON L'ART. 11 DEL D.LGS. 115 DEL 30 MAGGIO 2008

L'art. 12 della l.r. 33/2007 ha integrato la l.r. 26/1995, aggiungendo il comma 1-ter all'art. 2. Al fine di definire l'ambito di applicazione della suddetta norma, si ritiene necessario evidenziare quanto segue:

1. La possibilità di scomputo introdotta dall'art. 12 della l.r. 33/2007 si applica dall'1 gennaio 2008 ai titoli abilitativi perfezionati dopo tale data, anche a seguito di variante del precedente titolo abilitativo, purché questo sia ancora efficace; ne deriva che, anche qualora un intervento non rientri nell'obbligo di rispettare le prescrizioni della d.g.r. 5018/2007, perché il relativo procedimento è stato avviato prima dell'1 gennaio 2008 (data che

coincide anche con l'entrata in vigore dei limiti di prestazione energetica previsti dalla deliberazione citata), se l'avente titolo vuole avvalersi dello scomputo previsto dall'art. 2, comma 1-ter, della l.r. 26/1995 deve chiedere una variante in corso d'opera, evidenziando i limiti di prestazione energetica conseguiti.

2. Qualora il progetto preveda prestazioni energetiche corrispondenti ai requisiti previsti dall'art. 2 comma 1-ter della l.r. 26/1995 pur senza usufruire dei relativi «benefici», sia perché presentato prima dell'1 gennaio 2008 sia per scelta del proprietario, la successiva volontà di avvalersi dei suddetti benefici presuppone la modifica del progetto presentato tramite la presentazione di una variante in corso d'opera, possibilità che, ovviamente, è preclusa qualora sia stata dichiarata l'ultimazione dei lavori.

3. La determinazione degli abitanti insediabili e, conseguentemente, delle aree da destinare ad attrezzature pubbliche o di interesse pubblico in base al Piano dei servizi di cui all'art. 9 della l.r. 12/2005 o, in sua assenza, alle previsioni del d.m. 1444/1968 e s.m.i., è basata, di norma, sulla superficie lorda di piano o sul volume lordo. Pertanto, la possibilità di scomputo prevista dall'art. 12 della l.r. 33/2007 implica che la superficie e la volumetria di riferimento su cui calcolare gli abitanti insediabili nell'edificio nuovo o ristrutturato, sia calcolata al netto dei muri perimetrali e dei solai che costituiscono l'involucro esterno.

4. Lo scomputo della superficie lorda di pavimento e dei volumi si riflette sulla determinazione degli oneri di urbanizzazione, essendo questi determinati, sia per gli edifici residenziali sia per gli edifici industriali, artigianali, commerciali, turistici, ecc. sulla base di misure lorde (art. 44 commi 5 e 6 della l.r. 12/95). Diversamente, lo scomputo dell'involucro esterno previsto dall'art. 12 della l.r. 33/2007 non incide sulla determinazione del contributo sul costo di costruzione, essendo questo basato, di norma, sulla superficie utile (d.m. 10 maggio 1977).

5. Lo scomputo introdotto dall'art. 12 della l.r. 33/2007 costituisce una misura premiale da calcolare facendo riferimento puntuale al dettato della norma stessa, senza presupporre un parallelismo con la metodologia di calcolo prevista dalla d.g.r. 5018/2007 e s.m.i. Ne deriva che lo scomputo in questione si applica ai «muri perimetrali» nonché ai solai che costituiscono «l'involucro esterno» e, pertanto, occorre fare riferimento alla parte di costruzione che confina con l'esterno o con un altro edificio, restando escluse le parti che confinano con il vano scala o altri locali non riscaldati dello stesso edificio, in quanto delimitano l'unità immobiliare, non la «costruzione».

6. Per calcolare lo scomputo relativo agli edifici esistenti, occorre tener presente che l'art. 2, comma 3 della l.r. 26/1995 non è stato modificato dall'art. 12 della l.r. 33/2007 e, pertanto, le sue previsioni restano tutt'ora valide, fermo restando che lo spessore aggiunto ai muri perimetrali e ai solai non deve essere considerato come incremento volumetrico e, quindi, non riduce le eventuali possibilità di ampliamento dell'edificio.

Diverso è il caso degli edifici esistenti soggetti a demolizione e ricostruzione, in quanto la volumetria del nuovo edificio potrà essere calcolata al netto dello spessore dei muri perimetrali e dei solai che costituiscono l'involucro esterno.

7. In relazione agli adempimenti e ai requisiti necessari per certificare la riduzione stabilita, si ricorda che la d.g.r. 5018/2007 fa riferimento a due ipotesi:

- edificio di nuova costruzione, per il quale occorre rispettare il limite di fabbisogno di energia primaria;
- intervento parziale, per il quale occorre rispettare i limiti di trasmittanza relativi alla componente edilizia oggetto di intervento.

Nel primo caso, il rispetto dei limiti regionali è verificato, in fase di presentazione del progetto, mediante la relazione prevista dall'art. 28 della l. 10/91, redatta secondo lo schema allegato alla d.g.r. 5018/2007 e successive modifiche (punto 9.2. della d.g.r. citata). La prestazione energetica indicata può subire variazioni in relazione alle modifiche apportate al progetto (modifiche che dovranno essere oggetto di una specifica variante approvata dal Comune). In ogni caso, al termine dei lavori dovrà essere consegnata la certificazione energetica, sottoscritta dal certificatore accreditato, e ciò consentirà di verificare se l'edificio corrisponde all'ultimo progetto approvato dal Comune. Pertanto, l'ammissibilità dei benefici previsti dall'art. 2, comma 1-ter della l.r. 26/1995 così come di altri benefici riconosciuti dal Comune per effetto delle proprie norme regolamentari, dovrà essere verificata e confermata anche a fine lavori. In caso di discordanza tra il fabbisogno

gno energetico dichiarato nella relazione ex art. 28 l. 10/91 e quello successivamente certificato, il Comune dovrà provvedere a revocare i benefici concessi e, ove ricorrano i presupposti, a sanzionare l'abuso edilizio verificatosi.

In caso di interventi parziali, soggetti al rispetto dei soli limiti di trasmittanza termica, il progettista dovrà comunque dimostrare, mediante una relazione tecnica corredata da certificazioni relative ai materiali utilizzati, le prestazioni energetiche della componente costruttiva su cui si interviene. Anche in questo caso, la dichiarazione di fine lavori, sottoscritta dal progettista/direttore dei lavori, dovrà dar conto della conformità delle opere al progetto e del conseguente rispetto dei limiti di trasmittanza previsti.

8. La relazione di cui comma 4 dell'art. 2 della l.r. 26/1995 comprende la relazione tecnica di cui al punto precedente (punto 7, ultimo capoverso), mentre nel caso di un intervento edilizio soggetto alla certificazione, tale relazione è sostituita dalla relazione ex art. 28 della l. 10/91 (redatta come da allegato B alla d.g.r. 5018 e s.m.i.).

9. Per quanto riguarda la compatibilità delle norme regionali citate con quanto previsto dall'art. 11, commi 1 e 2, del d.lgs. 115 del 30 maggio 2008, la norma regionale è prevalente in quanto introdotta da Regione Lombardia proprio con le stesse finalità dell'articolo 11 citato. Ciò rende superflua l'adozione di una nuova norma regionale in attuazione dell'art. 11, comma 4 del d.lgs. 115/2008.

Tuttavia, occorre riconoscere che l'art. 12 della l.r. 33/2007 non entra nel merito delle distanze minime e che quest'ultime sono fatte salve dall'art. 1 comma 3 della l.r. 26/1995. Ciò è dovuto al fatto che il suddetto articolo non poteva ridisciplinare l'intera materia del calcolo delle volumetrie edilizie, dal momento che era inserito in una legge che aveva una finalità ben diversa («Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2008»).

Pertanto, per quanto riguarda la deroga alle distanze minime e alle altezze massime, è legittima l'applicazione delle possibilità previste dal d.lgs. 115/2008, fermo restando che la riduzione dei limiti di fabbisogno energetico e di trasmittanza termica, necessari per accedere alla suddetta deroga, devono essere calcolati con riferimento alla normativa regionale (art. 12 l.r. 33/2007 e d.g.r. 5018/2007 e s.m.i.) e la possibilità di deroga (in assenza di una diversa legge regionale) deve essere circoscritta agli spessori decurtabili in base all'art. 11 del d.lgs. 115/2007.

(BUR20080141)

(5.1.3)

**D.d.g. 8 agosto 2008 - n. 9001****Approvazione delle Linee Guida per l'avvio di sperimentazioni sul deflusso minimo vitale in tratti del reticolo idrico naturale regionale**

## IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- la Direttiva europea 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;

Richiamati:

- l'Atto di Indirizzi per la politica di uso e tutela delle acque della Regione Lombardia, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. VII/1048 del 27 luglio 2004;
- il Programma di Tutela e Usi delle Acque in Lombardia (PTUA), approvato in via definitiva dalla Giunta regionale con deliberazione n. 8/2244 del 29 marzo 2006;

Dato atto che, secondo quanto disposto dall'articolo 35 delle Norme Tecniche di Attuazione del Programma di Tutela e Usi delle Acque in Lombardia, l'Autorità concedente può autorizzare deroghe per limitati e definiti periodi in una serie di casi, tra i quali rientrano anche le attività di sperimentazione, secondo le modalità previste dal «Regolamento regionale per la sperimentazione del DMV»;

Viste le Direttive per l'adeguamento delle derivazioni al rilascio

del Deflusso Minimo Vitale, approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 8/6232 del 19 dicembre 2007;

Considerato che l'art. 4 delle sopra citate Direttive consente l'approccio sperimentale volontario all'applicazione del Deflusso Minimo Vitale sulla base di specifici accordi con i concessionari-utenti che si impegnano a gestire un programma di rilasci concordato con l'autorità concedente, le comunità locali e gli Enti gestori delle aree protette ove presenti;

Dato atto che al medesimo articolo le sopra citate Direttive prevedono che, con provvedimento del dirigente regionale competente, saranno individuate le linee guida per l'avvio della sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale in tratti del reticolo idrico naturale regionale;

Preso atto che il «Regolamento regionale per la sperimentazione del DMV», previsto dall'art. 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del Programma di Tutela e Usi delle Acque in Lombardia, non è ancora stato predisposto;

Ritenuta necessaria, in attesa dell'emanazione del suddetto regolamento, la predisposizione delle linee guida, al fine di determinare le principali regole comuni ai progetti di sperimentazione e dare avvio all'istruttoria delle prime proposte già inviate da parte di alcuni concessionari a diversi uffici regionali o provinciali;

Considerato che la finalità delle sperimentazioni è quella di consentire, caso per caso, l'individuazione di una portata di Deflusso Minimo Vitale effettivamente commisurata alle esigenze di ciascun corpo idrico, in funzione delle attività connesse ai diversi utilizzi del singolo corso d'acqua e delle caratteristiche dello stesso;

Dato atto che, con le finalità descritte ai punti precedenti, è stato predisposto il documento «Linee Guida per l'avvio di sperimentazioni sul Deflusso Minimo Vitale in tratti del reticolo idrico naturale regionale», Allegato 1 al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che nel suddetto documento sono espresse tutte le modalità relative allo svolgimento di sperimentazioni sul Deflusso Minimo Vitale, ed in particolare: ambito di applicazione, requisiti dei progetti di sperimentazione, responsabilità e compiti dei soggetti proponenti, durata delle sperimentazioni, descrittori, modalità di monitoraggio, iter approvativo delle proposte di sperimentazione, modalità di deroga al rilascio del DMV;

Dato atto che, con successivo decreto della Direzione Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile, verrà istituito un apposito Comitato preposto alla valutazione dei progetti di sperimentazione;

Preso atto che, sulla base dell'istruttoria svolta da parte del Comitato ed in caso di esito positivo della stessa, i progetti di sperimentazione saranno approvati, con le eventuali prescrizioni, con decreto della Direzione Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile;

Dato atto che, in seguito all'emanazione del decreto di approvazione del progetto di sperimentazione, durante ogni fase della stessa e per tutta la durata prevista dal protocollo di sperimentazione, i rilasci programmati assumeranno valore di deroga rispetto a quanto previsto dalle norme vigenti;

Dato atto che le linee guida, insieme agli esiti dei primi approcci sperimentali, costituiranno la base normativa e conoscitiva per la successiva redazione del «Regolamento regionale per la sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale», previsto dall'articolo 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del Programma di Tutela e Usi delle Acque in Lombardia;

Preso atto:

- che il valore del Deflusso Minimo Vitale risultante dalla sperimentazione sarà reso pubblico;
- che detto valore sarà alternativo a quello in vigore e potrà essere applicato anche ad ulteriori derivazioni presenti sullo stesso corso d'acqua, anche in altri tratti riconosciuti omogenei a quelli oggetto di sperimentazione;
- che sulla base delle risultanze della sperimentazione potrà essere attuata una variante al Programma di Tutela e Usi delle Acque in Lombardia;

Considerato che gli esiti delle sperimentazioni sul Deflusso Minimo Vitale contribuiranno altresì a costituire la base conoscitiva per l'adeguamento del piano di gestione del bacino idrografico agli indirizzi della Direttiva Quadro europea 2000/60/CE;

Fatti salvi tutti gli adempimenti a carico dei concessionari-u-